



## Decisione n. 47 del 29 settembre 2022

**OGGETTO:** Sig.ra (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS)– Richiesta di riesame ex art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni - (202215535).

### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTA** la nota trasmessa via pec in data 05/09/22 ed acquisita in pari data al protocollo n. 1408, con la quale la Sig.ra (**OMISSIS**) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del rifiuto tacito formatosi sulla propria istanza del 1/08/22 volta ad accedere alla seguente documentazione:

- copia del proprio fascicolo sanitario, completo di visite mediche ed accertamenti stress – correlato, con indicazione di eventuali azioni correttive;
- copia del DVR (Documento Valutazione Rischi) della Polizia Locale, adottato nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, con il dettaglio delle visite di sorveglianza sanitaria programmate nel periodo medesimo.

**RITENUTO** di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

**ACCERTATO CHE** sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

**VISTA** la nota prot. n. 1436 del 12/09/22, con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione:

- ha provveduto a notificare al Comune di (**OMISSIS**) la richiesta di riesame della Sig.ra (**OMISSIS**);
- ha richiesto al Comune di (**OMISSIS**) di fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

**VISTA** la nota prot. n. 1489 del 22/09/22 con la quale il Comune di (**OMISSIS**), a seguito della richiesta delle ragioni ostative, ha controdedotto quanto segue:

- 1) ai sensi dell'art 25, comma 1 , lett c) del D.L.gs n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), “ *il Medico Competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria*” Per queste ragioni la richiesta di accesso della Sig.ra (**OMISSIS**), volta ad ottenere copia del proprio fascicolo sanitario non è accoglibile in



quanto indirizzata al Comune/datore di lavoro, il quale non è materialmente in possesso della documentazione richiesta;

- 2) ai sensi del citato D.Lgs 81/2008, è il solo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che ha l'onere soddisfare le richieste di accesso al Documento Valutazione Rischi (DVR), in quanto questi è l'unico soggetto che detiene la relativa documentazione;

**RICHIAMATA E VALUTATA** la legge e la giurisprudenza più recente in materia:

**CONSIDERATO** che, come già esplicitato dal Comune di (OMISSIS) *“il Medico Competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria”* (art 25, comma 1, lett c) del D.L.gs n. 81 del 2008 -Testo Unico sulla Sicurezza);

**CONSIDERATO** inoltre che il fascicolo sanitario, in quanto contenente dati sensibili, non è trasmissibile per mani del datore di lavoro/Comune, il quale però, in questo caso ed in tempi sicuramente più ragionevoli, avrebbe ben potuto trasmettere al Medico Competente la richiesta di accesso della Sig.ra (OMISSIS), volta ad ottenere copia del proprio fascicolo sanitario;

**RILEVATO CHE** da una lettura coordinata delle norme contenute nel D.L.gs n.81 del 2008 [art 18, comma 1, lettera n) e lett. o); art 50, commi 4 e 6)] emerge che:

- l'accesso al DVR è consentito unicamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, tramite il quale il lavoratore può anche verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- il R.L.S., su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento ed è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi [...] nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;
- le limitazioni all'accesso rinvergono la loro ratio nell'esigenza di contemperare il diritto dei lavoratori a che siano attuate le condizioni di sicurezza e tutela della salute dei luoghi di lavoro con quello del datore di lavoro alla riservatezza di talune informazioni;

**RICHIAMATA** inoltre la sentenza del T.A.R. Marche, Sez. 1, 07 settembre 2016, n. 506, la quale sancisce che *“al lavoratore è consentito di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute per il tramite del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; poiché è a quest'ultimo che il datore di lavoro deve mettere a disposizione il DVR, affinché egli possa adeguatamente informare i lavoratori, legittimo si rileva il diniego opposto dall'Amministrazione alla domanda di accesso”*;



Il Difensore Civico

**RITENUTO CHE**, per quanto sopra esplicitato, non sussistono in capo all'istante i presupposti giuridici all'ostensione della documentazione da parte del Comune;

*Tutto ciò premesso*

**DECIDE**

- l'istanza di riesame del denegato accesso documentale presentato dalla Sig.ra **(OMISSIS)**, volto ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa è rigettata;
- è fatto salvo il diritto dell'istante:
  - a) di presentare richiesta di accesso al proprio fascicolo sanitario direttamente al Medico Competente;
  - b) di verificare, per il tramite del R.L.S., l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- la presente Decisione è comunicata all'Istante e al Comune di **(OMISSIS)**.

Il Difensore Civico Regionale  
**Avv. Giandonato Morra**

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.